



TRIBUNALE DI BERGAMO

Seconda Sezione Civile, Procedure Concorsuali ed Esecuzioni Forzate

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

d.ssa Laura De Simone - **Presidente**
dr. Bruno Gian Pio Conca - **Giudice**
d.ssa Maria Magri' - **Giudice estensore**

nel procedimento n. 207/2023 P.U. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio
promosso da

FALLIMENTO CAUDURO RACING TEAM S.R.L. (C.F. [REDACTED] e P.IVA
[REDACTED] rappresentato e difeso dall'avv. [REDACTED]

- **ricorrente** -

contro

FABIO CAUDURO (C.F. [REDACTED]), rappresentato e difeso dall'avv. [REDACTED]
[REDACTED]

- **resistente** -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio

Letto il ricorso depositato in data 10/07/2023 da FALLIMENTO CAUDURO RACING TEAM S.R.L. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di FABIO CAUDURO;

considerato che il debitore si è costituito in data 07/09/2023 ed è comparso personalmente all'udienza del 28/09/2023, senza contestare il suo debito, ma chiedendo un termine ex art. 1° art 271, 1° comma, CCII per adire un diverso strumento negoziale di composizione della sua crisi economica;

rilevato che nel termine del 04/12/2023 assegnato dal Giudice istruttore con ordinanza del 04/10/2023, il debitore non ha depositato alcuna documentazione inerente la soluzione della sua

Firmato Da: COLUCCIA CLELIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1f88f3696dee6e9a19e3c1109cda1360 - Firmato Da: DE SIMONE LAURA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 48ff6f3dc0c0ff9c
Firmato Da: MAGRI' MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1f88f3696dee6e9a19e3c1109cda1360 - Firmato Da: DE SIMONE LAURA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 48ff6f3dc0c0ff9c
Firmato Da: MAGRI' MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1f88f3696dee6e9a19e3c1109cda1360 - Firmato Da: DE SIMONE LAURA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 48ff6f3dc0c0ff9c



crisi economica, cosicché occorre dare corso alla domanda di liquidazione controllata svolta dal ricorrente;

rilevato che il ricorrente vanta un credito di € 853.620,86 nei confronti di Cauduro Fabio, derivante da una sentenza del Tribunale di Lecco di condanna penale per bancarotta, cosicché risulta soddisfatto il criterio della misura minima dei debiti di € 50.000,00, stabilito dall'art. 268, 2° comma, CCII ;

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale *ex art 27*, co. 2 CCII, atteso che il ricorrente è residente in Valbrembo (BG) e quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Bergamo;

rilevato che il ricorrente riveste la qualità di debitore *ex art. 65 co. 1 CCII*, in quanto soggetto non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

valutata la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, co. 1 lett. c) CCII, atteso che lo stesso non è in grado di far fronte alle obbligazioni contratte, a fronte di un indebitamento di circa € 853.620,86 derivante da sentenza di condanna;

ritenuto, in conclusione, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;

ritenuto pertanto di nominare come liquidatore la d.ssa Laura Alberti, gestore iscritto all'Albo e residente nel circondario del Tribunale, come prescritto dell'art. 270, co. 2 lett. b) CCII;

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCII,

- 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di **FABIO CAUDURO** (C.F. [REDACTED]);
nomina Giudice Delegato la d.ssa Maria Magri;
nomina liquidatore la d.ssa Laura Alberti;
- 2) ordina al debitore di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza l'elenco dei creditori;
- 3) assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
- 4) dispone che sia sottratto dalla liquidazione il reddito del ricorrente con esclusione di un quinto del medesimo, con obbligo del debitore di versare al liquidatore detto importo,



nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;

- 5) ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
- 6) dispone che il liquidatore:
 - a. entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
 - b. entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
 - c. provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII, tenendo conto che lo stato passivo dovrà recepire disposizione legislativa di cui all'art. 6 CCII sopra ricordata in materia di compensi professionali ammessi alla prededuzione, nonché quella in tema di unitarietà del compenso dell'OCC che svolge anche la funzione di liquidatore;
 - d. provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;
 - e. provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;
 - f. dispone che ogni sei mesi il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- 7) dispone che la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Bergamo;



8) ordina la trascrizione della presente sentenza presso i competenti uffici, per il caso vi siano beni immobili o beni mobili registrati.

Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore.

Bergamo, 06/12/2023

Il Giudice est.
d.ssa Maria Magrì

Il Presidente
d.ssa Laura De Simone

Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.

